

Si comunica che l'articolo 6 della Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 36 "*Disposizioni in materia di tributi regionali*" pubblicata sul BUR n. 109 del 21 dicembre 2007, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'abolizione della tassa sulle concessioni regionali prevista per le sotto elencate voci della tariffa:

- Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali od artificiali;
- Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di:
  - a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;
  - b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (e relativa tassa ispezione apparecchi radiologici);
- Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori (nonché le ulteriori strutture sanitarie individuate dalla L.R. 22/2002), case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
- Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
- Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini.